

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 083/CGF

(2011/2012)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 073/CGF – RIUNIONE DEL 28 OTTOBRE 2011

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro, Dr. G. Paolo Cirillo – Componenti – Ing. Marino Gianandrea - Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri: Segretario

#### **1) RICORSO A.S.D. OLIMPIADI AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. DI LIDDO DONATO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;**
- **DELL’AMMENDA DI €2.500,00 ALLA RECLAMANTE;**

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AI PUNTI A3, A4, A5, A6 E A7 DEL COM. UFF. N. 798 DEL 18.6.2010 E DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 9002/736PF/10-11/LG/AM/PP DEL 25.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 22.9.2011)**

Il signor Di Liddo Donato, Presidente della A.S.D. Olimpiadi, militante nella Serie B della Divisione Calcio a 5, ha impugnato davanti a questa Corte, in proprio e nell’interesse del sodalizio summentovato, la decisione con cui la C.D.N. (Com. Uff. n. 18/CDN del 22.9.2011) a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, lo ha ritenuto responsabile di aver violato le disposizioni portate dal Com. Uff. n. 798 del 18.6.2010 della L.N.D., per aver omesso di versare entro il termine previsto (ore 18 del 12.7.2010) gli oneri – tassa associativa, diritti di iscrizione, assicurazione dei tesserati, acconto spese di gestione e deposito di fideiussione bancaria – a carico della società, infliggendo ad esso ricorrente la sanzione dell’inibizione per mesi due ed alla A.S.D. Olimpiadi, responsabile diretta, l’ammenda di €2.500,00.

Assume, con adeguato corredo documentale, di aver provveduto con tempestività ed esattamente in data 12.7.2010, ad inviare, attraverso bonifico bancario, alla competente Divisione, la somma di €5.000,00 che, sebbene non sufficiente ad estinguere l’intero importo dovuto, bastava per coprire buona parte di esso, precisando di aver ritardato l’intero saldo, effettuato il 19.7.2010, a causa di un disguido.

Chiede pertanto una congrua riduzione delle sanzioni.

Va anzitutto premesso che il gravame, per la parte afferente alla posizione processuale della società, non può trovare ingresso in quanto il relativo atto introduttivo risulta sottoscritto dal Di Liddo che, essendo al momento inibito, era privo di titolo per rappresentare il sodalizio.

A conclusioni diverse si perviene, passando all’esame del merito, nel valutare il tasso di responsabilità disciplinare del predetto tesserato.

La incontestabile documentazione bancaria in atti prova che in prima istanza non si tenne alcun conto della somma, ancorché inadeguata, versata nei termini, tanto che non venne computata nella determinazione della sanzione pecuniaria.

Ovviamente, per le ragioni dianzi esposte, nessun intervento è possibile su quest'ultima, ma la circostanza, ignorata dal primo giudice, ha un suo peso attenuativo anche sulla quantificazione della responsabilità personale, per cui si reputa giusto ridurre la sanzione dell'inibizione già inflitta al Di Liddo alla durata di mesi uno.

Per questi motivi la C.G.F.:

- dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Olimpiadi di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) avverso la sanzione dell'ammenda di €2.500,00;

- e, in accoglimento, per quanto di ragione, del reclamo proposto dal Sig. Di Liddo Donato, riduce a mesi 1 la sanzione dell'inibizione inflittagli.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO A.S.D. WOMEN CIVITAVECCHIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE VITTORI NICOLETTA SEGUITO GARA ORLANDIA 97/WOMEN CIVITAVECCHIA F.C. DEL 16.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 28 del 19.10.2011)

Sul ricorso presentato dalla ASD Women Civitavecchia FC, in persona del Presidente p.t. Ester Paola Vagnoni contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, pubblicata nel Com. Uff. n. 28 del 19.10.2011, Divisione Femminile.

La ASD Women Civitavecchia FC ha presentato il ricorso in epigrafe indicato per avere il Giudice Sportivo squalificato per 2 giornate di gara la calciatrice Nicoletta Vittori, a seguito della sua espulsione avvenuta durante la gara Orlandia/ASD Women Civitavecchia FC del 16.10.2011.

Sostiene la società ricorrente che la decisione del Giudice Sportivo è frutto di un errore di persona nell'individuazione della giocatrice espulsa durante la predetta gara (Giulia De Luca, invece della sanzionata Nicoletta Vittori) come si evince dal documento "Scambi" sottoscritto dal Direttore di gara, allegato agli atti.

La società chiede in via principale che la decisione impugnata venga annullata, o, in via subordinata, che il provvedimento sanzionatorio sia adottato nei confronti della calciatrice effettivamente espulsa Giulia De Luca.

Il reclamo è fondato.

Dall'esame della documentazione allegata, e segnatamente del referto arbitrale, appare evidente che la giocatrice Nicoletta Vittori (n. 4), sostituita al 45' del secondo tempo, non avrebbe potuto essere la stessa giocatrice della ASD Women Civitavecchia FC che viene espulsa al successivo 47'. La circostanza della variazione della formazione con la sostituzione della calciatrice contrassegnata con il n. 4 è ribadita anche dal documento "Scambi" sottoscritto dal Direttore di gara, nel quale la calciatrice espulsa viene identificata con Giulia De Luca (n. 3). Ne deriva che la sanzione disciplinare non avrebbe potuto essere comminata alla calciatrice Nicoletta Vittori.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Women Civitavecchia di Civitavecchia (Roma) e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DONATI MARCO SEGUITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALE TERNANA/SAN MARINO DEL 16.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 25 del 19.10.2011)

Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 19.10.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Marco Donati.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro del Campionato Allievi Nazionale Ternana/San Marino del 16.10.2011, il Donati, espulso per doppia ammonizione, si avvicinava minacciosamente all'Arbitro e lo insultava. Dopo essere stato allontanato da un compagno di squadra, per tre volte si avvicinava all'Arbitro. Quindi, uscendo dal terreno di giuoco, insultava ripetutamente e minacciava il Direttore di gara. A causa di tale comportamento veniva ritardata la ripresa del giuoco, anche in considerazione del fatto che il calciatore non voleva uscire dal terreno di giuoco e sostava davanti agli spogliatoi.

Avverso tale provvedimento la società Ternana Calcio S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 20.10.2011 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 27.10.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposta dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma l'11 novembre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete